



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia



Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500

Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

VERBALE INCONTRO CON RSU e RS

Nel giorno martedì 24 settembre 2024, alle ore 11, su regolare convocazione (il primo previsto per lunedì 16 settembre è stato rinviato per causa di forza maggiore, causa visita istituzionale del sindaco, dell'Assessore alla Cultura e del presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme), si riuniscono nell'Ufficio di Presidenza dell' IC "Gatti-Manzoni-Augruso" sede Manzoni di Lamezia Terme: la Dirigente Scolastica Antonella Mongiardo, la RSU formata da: ARIOSTO Antonella, CITTADINO Rita, FAZIO Monica, SENNA Marianna, MASCARO Nicola.

i Rappresentanti Sindacali delle OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca firmatarie del CCNL 2019/21: GILDA: TINDIGLIA Antonino, GIAMPA' Rossana; CGIL: MARCUZZO Alfonso, BONADDIO Pietro; CISL: VESCIO Eugenio.

Dalle ore 11 alle 11,15 prende parte, a titolo consultivo, anche la DSGA Dott.ssa Anna Leonardis, la quale espone le schede tecniche che illustrano gli esiti della contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2023/24 (retribuzioni corrisposte ai dipendenti per le attività aggiuntive in forma aggregata), specificando, in particolare, le economie dell'anno precedente che andranno a confluire nel MOF 2024/25.

La DSGA su richiesta delle OO.SS si impegna a mettere a disposizione, nella prossima seduta, il file in formato Excell delle somme liquidate in modo disaggregato, con indicazione del numero (non dei nominativi) di dipendenti oggetto di pagamento.

I punti all'OdG sono:

- 1) Informazione (art. 30, comma 10 b CCNL 2010/21) b) su: proposta di formazione delle classi e degli organici; criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei; i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa);
- 2) Informazione e dati disponibili sulle materie oggetto di confronto e di contrattazione, costituendo presupposto per la loro attivazione
- 3) Avvio contrattazione di Istituto

In apertura del tavolo negoziale, la Dirigente, saluta le parti sindacali, auspicando un costruttivo confronto, nell'interesse dei lavoratori e dell'Amministrazione, e nel rispetto della normativa vigente.

La DS sottolinea che "l'informazione è un atto propedeutico alla contrattazione, perché costituisce il presupposto per l'attivazione delle relazioni sindacali. L'informazione è la trasmissione da parte del DS ai sindacati dei dati relativi alle materie che saranno oggetto di confronto e di contrattazione integrativa, compresa la scheda finanziaria, predisposta dal DSGA entro il 31 agosto, dove sono compresi anche i finanziamenti per i progetti nazionali e comunitari; i criteri per l'attuazione di progetti nazionali e comunitari, le proposte per la formazione delle classi, il Piano annuale delle attività (docenti e ATA).

Per quanto riguarda la scheda finanziaria, il DSGA, invitato dal DS all'incontro limitatamente a questa informazione, informa i presenti che non sono state ancora rese disponibili le risorse da parte del Ministero.

La DS distribuisce ai presenti copia di una bozza contenente l'informativa e le prime proposte di contrattazione integrativa, invitando i dirigenti sindacali a leggerla, e a fare eventuali rilievi o proposte alternative, in quanto questa bozza con eventuali integrazioni o modifiche costituirà oggetto di verbale della seduta odierna.

Vengono, dunque rese le seguenti informazioni (non oggetto di confronto):

- Le proposte per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi:

Le proposte per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi deliberate dal Collegio del giorno 06/09/2024:

continuità didattica (ove possibile); particolari esigenze didattiche mirate a favorire un clima positivo all'interno della classe; specializzazioni e titoli dei docenti che possano rendere più efficace il rapporto di insegnamento-apprendimento in un particolare contesto classe; specifiche richieste dei docenti motivate da documentate esigenze personali o ambientali; continuità sul plesso; discrezionalità del Dirigente nel valutare specifiche situazioni. I criteri vengono proiettati sullo schermo.

Criteri per la formazione delle prime classi e per l'assegnazione dei docenti deliberati dal CdI del 05/09/2024:

Criteri per la formazione delle classi:

CRITERI GENERALI COMUNI

1. Inserimento nelle sezioni/classi degli alunni diversamente abili, con BES o con DSA diagnosticati.

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nelle classi/sezioni:

1. sentito il parere della Funzione strumentale per l'inclusione e della Commissione formazione classi/sezioni;
2. rispettando le indicazioni del D.M. n. 141/99, inserirà gli alunni disabili e/o con DSA o con BES in una classe;
3. valutando anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi/sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno diversamente abile e/o con BES e DSA;

4. evitando di concentrare la presenza di più alunni disabili in una stessa classe/sezione, ove possibile.
5. Sentiti i docenti del precedente ordine di scuola, in riferimento a specifiche problematiche comportamentali.
6. Discrezionalità del Dirigente Scolastico in riferimento a situazioni specifiche

2. Inserimento nelle classi degli alunni CNI (con cittadinanza non italiana).

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti non decida l'iscrizione ad una classe diversa, ma non oltre quella immediatamente precedente o successiva, tenendo conto:

1. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
2. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno da parte della commissione preposta;
3. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il Collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando – come da normativa - di superare il 30% di presenza di alunni stranieri all'interno della stessa classe.

Criteri generali per la formazione

Delle sezioni della SCUOLA DELL'INFANZIA e delle classi di SCUOLA PRIMARIA

Nelle sezioni/classi si tenderà a raggruppare gli alunni secondo i criteri:

- 1) eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società).
- 2) omogeneità tra le classi parallele.
- 3) equilibrio del numero alunni/alunne.
- 4) equa distribuzione degli alunni con bisogni educativi speciali(alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili).
- 5) Nella formazione della classi della scuola primaria si terrà conto dei pareri e/o elementi informativi dei docenti delle sezioni della scuola dell'infanzia
- 6) Discrezionalità del Dirigente Scolastico in riferimento a situazioni specifiche

Criteri generali per la formazione delle prime classi di SCUOLA SECONDARIA di PRIMO

GRADO

Nella formazione dei gruppi classe si terrà conto, in linea generale, presenti i seguenti fattori:

- 1) eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società).
- 2) omogeneità tra le classi parallele.
- 3) Equilibrio del numero alunni/alunne.
- 4) equa distribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni
- 5) eventuali indicazioni del team docente della primaria, in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento;
- 6) documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell'alunno e certificazione delle competenze al termine della scuola primaria);
- 7) valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti per la continuità)
- 8) presenza di fratelli/sorelle nel medesimo corso (solo su segnalazione dei genitori)
- 9) si eviterà, per quanto possibile, la formazione di prime classi con ampi sottogruppi provenienti da una stessa classe di scuola primaria
- 10) si terranno presenti, ove possibile e compatibilmente con i precedenti criteri, i desiderata dei genitori in riferimento ad un solo nominativo di compagno di classe
- 11) Discrezionalità del Dirigente Scolastico in riferimento a situazioni specifiche

Notifica ai genitori

La composizione delle classi non è resa nota né tramite affissione all'albo della scuola, né sul sito della scuola (provvedimento 383 del 6 dicembre 2012 n. del Garante della Privacy).

Ogni genitore riceverà l'informativa esclusivamente circa la classe/sezione in cui è stato iscritto il proprio figlio

Iscrizioni in corso d'anno o trasferimenti da altre scuole/plessi

Gli alunni che si iscrivono in corso d'anno o trasferiti da altre scuole/plessi vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee, secondo i predetti criteri, dal Dirigente scolastico. Per l'accoglienza dei nuovi alunni, si può prevedere un cambiamento delle aule assegnate alle classi, compatibilmente con i parametri di sicurezza, in modo tale che il nuovo setting favorisca il benessere didattico, anche tenendo conto dei pareri e di eventuali elementi informativi forniti dagli insegnanti della scuola di provenienza.

Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi

Di norma, il primo criterio è la continuità didattica, che è tutelata dalla legge. Tuttavia, la norma non dice che la continuità didattica sia un criterio assoluto e vincolante. Nello specifico, l'art.25 del D.Lgs 165/2001, responsabilizza il Ds ad adottare provvedimenti che garantiscano la qualità dei processi formativi, principale obiettivo dell'azione dirigenziale, pertanto in casi eccezionali il DS può fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d'Istituto. D'altronde, nel comma 4 della suddetta norma legislativa è scritto che spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. E, in base al comma 2, il Ds è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce.

Inoltre, è bene ricordare che la legge 150/2009 sottrae alla contrattazione d'istituto la questione dell'assegnazione dei docenti alle classi (le proposte formulate dal Collegio dei Docenti sono oggetto di informazione alla parte sindacale, ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18, mentre i criteri per l'assegnazione di personale ai plessi è materia di confronto).

Procedure

Il Collegio Docenti formula proposte in merito all'assegnazione dei docenti alle classi. Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi. L'assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti, dopo un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.

Modalità assegnazione

Nei provvedimenti da assumere, vanno tenuti in considerazione l'organico effettivamente assegnato all'Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda dei percorsi (liceale, tecnico o professionale), dell'anno di corso e delle classi di concorso di appartenenza dei docenti.

Ad ogni docente va assegnato, di norma, il numero minimo di ore previsto per la costituzione di una cattedra (18), che, in base al numero di ore della disciplina di insegnamento e delle ore effettivamente disponibili, può anche essere elevato ulteriormente, fino ad un massimo di 24 ore, in caso di presenza di spezzoni restituiti dall'AtP e di disponibilità dell'interessato, nel rispetto di una graduatoria di priorità.

Ai docenti nella cui classe di concorso risultino presenti, all'interno dell'organico dell'autonomia, ore di potenziamento, al fine di costruire cattedre che possano garantire la continuità didattica, potrà essere assegnato un numero di ore disciplinari inferiore a 18.

Criteri generali approvati dal Consiglio di Istituto

Di seguito vengono elencati, in ordine di priorità, i criteri generali proposti:

1. Viene privilegiata, per quanto possibile, la continuità, che non costituisce, tuttavia, un criterio assoluto; può anche venire meno se il contesto classe presenta criticità didattiche o relazionali, che potrebbero incidere negativamente il rapporto di insegnamento-apprendimento, per cui potrebbe essere più efficace un cambio di insegnante.
2. Rotazione dei docenti nelle sezioni. Ad esempio, se un docente negli ultimi anni ha avuto la sezione B, qualora gli verrà assegnata una classe prima, preferibilmente non sarà una 1°B, ma una prima di altra sezione. Il criterio non è assoluto o vincolante.
3. Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a tempo determinato (precari) in tutte le classi.
4. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
5. Viene mantenuta, per quanto possibile, un'equa distribuzione del numero delle classi tra i docenti.
6. Vengono accolte, per quanto possibile, le richieste documentate avanzate dai docenti.

7. A parità di condizioni, si mantiene la continuità su una sede. A parità di anni di servizio svolti nella sede, si considera il numero di anni di servizio prestato nella scuola. Anche questo criterio non è assoluto o vincolante.
8. Margine di discrezionalità del Dirigente Scolastico nella valutazione di situazioni particolari, nell'ottica di una maggiore efficacia della didattica in classe.

Assegnazione dei docenti di sostegno

Le esigenze dell'alunno (in relazione a quanto delineato nel PEI) devono prevalere sulle eventuali richieste dei docenti.

Saranno rispettati, per quanto possibile, i seguenti criteri:

1. favorire la continuità didattica; 2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata TRA I PLESSI i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica; 3. ad alunni di nuova certificazione si assegneranno i docenti valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate; 4. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli; a parità di condizioni, si tiene conto, in subordine, dell'anzianità di servizio; 5. ulteriore criterio previsto dalla vigente normativa: "ad una classe con presenza di alunno H con rapporto 1:1 si possono assegnare due docenti con 9 ore, qualora la situazione specifica renda opportuna e ottimale per il progetto di inclusione dell'alunno una soluzione di tipo 1:2".

Il criterio 5 è compatibile con il DPR 122/09, art. 4. del DPR 122 DEL 2009

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

- I criteri per l'attuazione di progetti nazionali e comunitari. Il Collegio dei docenti ha designato una Commissione, presieduta dal DS, a cui ha delegato la selezione dei bandi nazionali o comunitari. I progetti selezionati saranno, quindi, sottoposti a delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.
- Numero ore di permessi sindacali disponibili per RSU e per le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto: numero dipendenti in servizio a tempo indeterminato x 51 : 60 = 202 x 51 : 60 = 171,7 = 172 ore; quindi alla RSU spettano complessivamente 172:2 = 86 ore, e 86 ore confluiscono alle Organizzazioni sindacali del comparto.

La RSU ripartirà le 86 ore tra i suoi membri, secondo un proprio criterio interno.

Viene resa ai sindacati l'informazione parziale sulle materie di confronto, ai sensi dell'Art.30, c.9 ,riservandosi di comunicare successivamente ulteriori informative.

Sono oggetto di confronto, a livello di istituzione scolastica ed educativa

- b1)l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- b2)i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3)i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b4)la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- b5)i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi

b6)i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Di seguito, si propongono i seguenti criteri.

b1) l'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA.

Viene illustrato il Piano annuale delle attività del personale docente, la cui bozza è stata approvata all'unanimità dal Collegio dei Docenti del 06 settembre 2024, dunque è diventato definitivo. Il Piano annuale del personale ATA sarà comunicato in seguito.

Vengono illustrati i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 43-Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si può rendere disponibile fino al limite massimo di 24 ore settimanali di servizio per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo, in via continuativa per la copertura dei cosiddetti "spezzoni orari", e in via occasionale per permettere l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti secondo la normativa vigente.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale per le sostituzioni provvisorie e agli Uffici di segreteria per l'attribuzione dei cosiddetti "Spezzoni".
3. Le ore eccedenti per il personale docente sono ripartite in modo proporzionato tra le due sedi. Ai sensi della normativa vigente i collaboratori scolastici potranno essere retribuiti per attività di straordinario, in caso di particolare necessità, anche ricorrendo al monte delle ore eccedenti del personale docente.

La legge di Bilancio 2018 prevede numerose disposizioni riguardanti la scuola, tra le quali ricordiamo l'eliminazione del divieto delle supplenze per gli assistenti amministrativi e tecnici.

La nuova disposizione deroga a quanto previsto dal comma 332 della legge n. 190/2014 che così dettava:

A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

4. Secondo le succitate disposizioni, dunque, per le supplenze brevi riguardanti gli AA non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, eccetto nei casi in cui la scuola abbia in organico di diritto meno di tre unità di tale personale. La legge di Bilancio 2018, come suddetto, deroga alle disposizioni sopra riportate e prevede nel comma 334 quanto segue:

Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Le nuove disposizioni, quindi, permettono alle scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità...), la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Per quanto riguarda le supplenze di docenti con ore di potenziamento, il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare; a ribadirlo è l'OM.60/2020 art.13 comma 15 : "I posti del potenziamento introdotti dall'articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018".

Si ricorda, infine, che i docenti con ore di potenziamento non possono essere impiegati per svolgere attività alternativa alla religione cattolica. La nota Miur 18/03/2019 ribadisce: "Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica".

Prestazioni aggiuntive personale ATA (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. Il lavoro straordinario del personale ATA che accetta di svolgerlo può essere trasformato in giorni di recupero solo dopo aver esaurito il budget destinato allo straordinario retribuito.

Il recupero si può richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante la sospensione delle attività didattiche e solo in casi eccezionali, di necessità comprovata, in deroga a tale criterio.

2. In caso di necessità o di esigenze imprevedute, non programmabili e in particolare rilevanti per la salute e gli adempimenti amministrativi in scadenza con il rischio di creare pregiudizio all'Amministrazione e all'utenza, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.

3. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- Disponibilità espressa dal personale
- Specifica professionalità, nel caso sia richiesta
- Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
- Graduatoria interna

1. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Tali prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico a cura del Direttore SGA.
2. Per particolari attività il Dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica o altro fonte finanziaria che lo consenta.

Il DS ha individuato i due collaboratori da retribuire con il FIS (art. 88 del CCNL 2007). I coadiutori non sono retribuiti (art. 1, c.83 L. 107/2015) ma potranno avere parziali "esoneri" dall'insegnamento se hanno ore di potenziamento o a disposizione, oppure, se svolgeranno la loro collaborazione oltre l'orario di servizio potranno essere gratificati con le risorse per la valorizzazione dei docenti.

Le funzioni strumentali saranno individuate mediante bando interno, a seguito di delibera del Collegio dei Docenti su tipologie, numero e criteri di assegnazione. La tabella di valutazione dei punteggi delle ff.ss è allegata al bando.

Per i coordinatori di classe, la Dirigente ha scelto come criterio la individuazione da parte dei primi consigli di Classe. In ogni seduta di Consiglio di Classe, il presidente individua il segretario verbalizzante.

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA.

ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI DAL COMUNE SEDE DELL'ISTITUTO

Assegnazione dei docenti

1. In applicazione della norma prevista dall'art.3 CCNI sulla mobilità 2022/2025 i docenti titolari presso l'istituto saranno destinati ai plessi (fuori dal Comune di titolarità dell'istituto), salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo i seguenti criteri:

- continuità didattica nelle classi
- continuità di servizio nel plesso _____;
- maggiore punteggio nella graduatoria di istituto
- maggiore anzianità di servizio nell'istituto _____

- *condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es. maternità);*

- *richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico.*

Resta prioritario, su tutti i criteri, qualora vi sia formale richiesta dell'interessato il rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dall'art. 33, commi 4 e 5 e dal CCNI mobilità);

- *Situazioni particolari ed eccezionali che richiedono una discrezionalità da parte del DS (incompatibilità, conflitti o situazioni documentabili che richiedano una specifica valutazione da parte del dirigente scolastico);*

- *Richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;*

2. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l'anno precedente, ovvero secondo l'ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina oppure secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni.

Margine di discrezionalità del DS in situazioni particolari ed eccezionali (incompatibilità, conflitti o situazioni documentabili che richiedano una specifica valutazione da parte del dirigente scolastico);

Assegnazione personale ATA

3. In applicazione della norma prevista dall'art.3 CCNI sulla mobilità 2022/2025, il personale titolare presso l'istituto sarà destinato ai plessi dell'istituto) secondo i seguenti criteri:

- continuità di servizio nel plesso _____;

- maggiore punteggio nella graduatoria di istituto

- maggiore anzianità di servizio nella sede _____

- *condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es. maternità);*

- *richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico.*
Resta prioritario, su tutti i criteri, qualora vi sia formale richiesta dell'interessato il rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dall'art. 33, commi 4 e 5 e dal CCNI mobilità);
 - *Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es. maternità);*
 - *Graduatoria di istituto.*
 - *Situazioni particolari ed eccezionali che richiedono una discrezionalità da parte del DS (incompatibilità, conflitti o situazioni documentabili che richiedano una specifica valutazione da parte del dirigente scolastico);*
 - *Richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;*
4. Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi confermando la sede se già assegnata l'anno precedente e, successivamente, per sorteggio.
Margine di discrezionalità del DS in situazioni particolari ed eccezionali (incompatibilità, conflitti o situazioni documentabili che richiedano una specifica valutazione da parte del dirigente scolastico);

Assenze del personale per cause di forza maggiore

Chiusura di plessi

1. In caso di "chiusura" dell' istituto scolastico con ordinanze comunali e per cause indipendenti dalla volontà del personale ATA che vi presta servizio, ai sensi dell'art. 1256 del c.c., lo stesso non è obbligato né al recupero delle assenze, né alla fruizione di congedo di qualsiasi tipo a copertura dell' assenze.
2. Se una sede dell'istituto risulta normalmente funzionante nel caso in cui si verifichi il caso precedente, i collaboratori scolastici, che prestano servizio normalmente nella sede oggetto di chiusura ma non sono residenti nel comune, potranno essere chiamati a prestare servizio in una delle sedi aperte secondo il principio della necessità del servizio e della viciniorietà rispetto al proprio domicilio abituale. Analogamente per il personale docente di scuola primaria, su disposizione del DS e secondo un principio di rotazione. In caso di "sospensione" delle attività didattiche il personale ATA è obbligato a prestare servizio nella sua abituale sede di lavoro o, su disposizione del DS o DSGA, a spostarsi in altra sede aperta secondo il principio della necessità del servizio e della viciniorietà rispetto al proprio domicilio abituale.
3. Nella medesima situazione di sospensione delle attività didattiche il personale docente non è obbligato né al recupero delle assenze, né alla fruizione di congedo di qualsiasi tipo, sebbene sia obbligato alla prestazione delle attività collegiali già programmate.
4. I docenti e gli ATA che non possano raggiungere la sede di servizio, in assenza di ordinanze comunali che limitano direttamente la circolazione stradale o indirettamente attraverso la chiusura delle scuole, sono collocati in ferie o invitati a recuperare le ore di lavoro non erogate. In alternativa, il lavoratore può chiedere un giorno di permesso per motivi personali.
 5. La sospensione delle attività didattiche in un comune diverso dalla sede di servizio non consente il riconoscimento della causa di forza maggiore.

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento. I docenti che fruiscono dei permessi per diritto allo studio, dovranno pianificare i permessi

secondo un piano annuale, in casi eccezionali e motivati di variazione rispetto al Piano autorizzato, il giorno deve essere comunicato con un congruo anticipo, almeno di 5 giorni.

I 5 giorni di permesso annui per la formazione/aggiornamento dei docenti (e analogamente per i 5 giorni spettanti come formatori) devono essere richiesti con un preavviso di almeno sette (7) giorni. Nel caso in cui vi sia un numero di domande per uno stesso giorno, durante l'attività didattica, tale da creare impasse istituzionale, si selezionerà un numero limitato di domande, da concordare con gli interessati, fermo restando che i docenti che rinunceranno a partecipare alla formazione per quel dato giorno critico avranno la precedenza la volta successiva.

b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo; individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

Il collegio dei docenti ha designato un Team bullismo-cyberbullismo, che coordinerà le iniziative volte alla prevenzione del cyberbullismo e all'educazione alla legalità.

Tra le politiche relative alla promozione del benessere organizzativo: direttive da parte del DS al DSGA che armonizzano gli orari degli uffici amministrativi al PTOF e alle esigenze di programmazione didattica; designazione da parte del collegio dei docenti del Consigliere di fiducia; in generale, una leadership improntata al confronto costruttivo, al coinvolgimento in compiti e responsabilità organizzative, alla massima trasparenza e all'imparzialità, nel rispetto di norme, diritti e doveri.

b 5) criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi.

L'IC Gatti-Manzoni-Augruso lo prevede solo per il personale ATA, su richiesta motivata e documentata del dipendente e previo parere favorevole del medico competente. Il rapporto di lavoro sarà riconfigurato nel rispetto dei vincoli normativi richiamati nel CCNL 2019/21 e mediante sottoscrizione di uno specifico accordo tra lavoratore e dipendente.

Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con

L'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2019/21 l'IC Gatti-Manzoni. Augusto prevede il lavoro da remoto solo per il personale amministrativo, su richiesta motivata e documentata, per esigenze familiari documentate o problemi di salute. Il rapporto di lavoro sarà riconfigurato nel rispetto dei vincoli normativi richiamati nel CCNL 2019/21 e mediante sottoscrizione di uno specifico accordo tra lavoratore e dipendente. Il lavoro da remoto (a distanza) può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:

- a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione;
- b) altre forme di lavoro a distanza, come il *coworking* o il lavoro decentrato da centri satellite.

Nel lavoro da remoto il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, dall'art. 81, dall'art. 123 e dall'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli obiettivi ed automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.

L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività

lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.

Al lavoro da remoto si applica quanto previsto in materia di lavoro agile dall'art. 13 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lett.e) dello stesso, dall'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile ed irrito alla disconnessione), commi 4 e 5 e dall'art. 15 (Formazione). Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, la DS propone una ripartizione delle risorse FIS 70% docenti e 30% ATA e un'analoga ripartizione 70 e 30 per le risorse destinate alla valorizzazione del personale.

Propone, inoltre, di far confluire il 30% della valorizzazione degli ATA nel 30% del FIS destinato agli ATA; e di utilizzare le risorse per la valorizzazione dei docenti per erogare il "bonus premiale", nel rispetto dei vincoli che saranno stabiliti dalla contrattazione integrativa e degli ulteriori criteri che saranno definiti dal Comitato di valutazione dei docenti.

Si propongono tre fasce di premialità per i docenti: da 300, 400 e 500 Euro

Il Ds invita la RSU a richiedere il previsto incontro, entro 5 giorni; per avviare il confronto, che non può durare più di 15 giorni.


Le parti concordano di aggiornare la seduta al giorno

A termine di tale periodo di confronto viene redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

La seduta si conclude alle ore 13.15.


Il presente verbale viene redatto e sottoscritto dai presenti.

Il Dirigente Scolastico verbalizzante




La RSU

ARIOSTO Antonella




CITTADINO Rita



FAZIO Monica

SENNA Marianna



MASCARO Nicola

RAPPRESENTANTI SINDACALI


A. Indiglia GILDA: TINDIGLIA Antonino

Rossana Giampa' GIAMPA' Rossana

CGIL: MARCUZZO Alfonso

BONADDIO Pietro

CISL: VESCIO Eugenio



I rappresentanti sindacali